

Legge regionale 29 gennaio 1983 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 29/01/1983

**Modalità per la programmazione e attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.**

## **Art. 5**

### *Ruolo delle componenti sociali*

La Giunta regionale, per la definizione dei programmi di cui al precedente articolo 3, promuove il concorso delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni imprenditoriali e di categoria.

La Giunta regionale consulta inoltre al riguardo gli Enti e gli organismi economici, scientifici e culturali.